

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SORGENTE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIRAINO ME VIA GARIBALDI 365

Numero REA: ME - 235525

Codice fiscale: 03414620835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto del 04.05.2016 Rep. 19.863 Racc. 8.563

STATUTO

della Società " COOPERATIVA SOCIALE SORGENTE ".

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una Società cooperativa denominata: " COOPERATIVA SOCIALE SORGENTE ".

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Piraino, frazione Fiumara, via Garibaldi n. 365.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri obbligatori; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nei libri obbligatori si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - La cooperativa sociale opera senza finalità **lucrative** e persegue l'interesse generale della comunità, alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a), **nonché** attività di servizi finalizzati all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera B) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991.

Le attività di tipo A e di tipo B sono funzionalmente collegate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa stessa.

La Società cooperativa sociale di tipo A ai sensi dell'art.1 della legge 8.11.1991 n. 381, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi, mediante l'organizzazione delle attrezzature, dei mezzi e degli strumenti materiali necessari alla prestazione di servizi **parasanitari** e sanitari anche attraverso la gestione di strutture pubbliche e convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, U.S.L. e con S.S.N.) con enti Pubblici, Privati e Morali, ed in particolare la prestazione dei seguenti servizi:

- assistenza domiciliare agli anziani, **infermi**, soggetti diversamente abili, minori ed immigrati;
- gestione o costruzione di case di riposo, case albergo, case protette per minori ed immigrati, centri diurni per anziani ed handicappati, centri di accoglienza per ragazze madri;
- attività ricreative, sportive, culturali, e del tempo libero per anziani, soggetti diversamente abili, studenti, minori, immigrati e ragazze madri;
- attività Educative per minori, soggetti diversamente abili ed immigrati;
- organizzazione e gestione in Italia ed all'Esteri delle attrezzature e degli strumenti materiali necessari per la fornitura di servizi coordinati per attività socio - assistenziali e sanitarie e di pronto intervento domiciliare, avvalendosi anche di tecnologie telematiche ed informatiche esclusa ogni

attività di carattere professionale;

- telesoccorso per anziani, giovani, soggetti diversamente abili ed **infermi**;

- studi e ricerche in ambito sociale;

- organizzazione dei mezzi necessari per la consulenza ad enti pubblici e privati in materia socio - sanitaria;

- organizzazione di convegni e corsi di formazione per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi gli enti pubblici, in materia sociale;

- gestione di Comunità alloggio, Asili Nido Aziendali e non, a favore di immigrati e Minori e qualsiasi altra attività inerente anziani, soggetti diversamente abili, minori, immigrati, ragazze madri quali asili-nido, telesoccorso ed attività ricreative;

- lo svolgimento di servizi di trasporto e di accompagnamento, per tutte le persone portatrici di handicap, con particolare riferimento alle persone anziane, con personale opportunamente preparato dalla cooperativa attraverso corsi di apprendimento di metodiche e tecniche apposite;

- la fornitura ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;

- la gestione di ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;

- la gestione di servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione

ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;

- creare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

- aprire e gestire strutture ricettive diurne e residenziali di accoglienza e socializzazione di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;

- creare e gestire strutture di accoglienza per ragazze madri, donne vittime di violenza;

- creare e gestire strutture di accoglienza per vittime di violenza di genere;

- gestire servizi di assistenza ai malati terminali effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso altre strutture di accoglienza; creazione di hospice; terapia del dolore;

- gestire attività e servizi di riabilitazione;

- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere, e simili;

- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale;

- gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

- gestire servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere

domiciliare, oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- servizi per disabili, sia a carattere domiciliare che residenziale e ludico;
- la gestione di una banca del tempo;
- la creazione e la gestione di centro per immigrati (sprar, cpsa, cara, semplice accogliimento, ecc);
- l'attivazione " sportello ascolto";
- la creazione e la gestione di centro alzheimer;
- creare e gestire asili nido "mamme di giorno";
- servizi di telesoccorso e telemedicina;
- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori;
- gestire il trasporto dei dializzati con assistenza anche domiciliare;
- gestire e organizzare attività di formazione e consulenza;
- promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali;
- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Città Metropolitane, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Città Metropolitane, Regioni, A.S.L., ecc.) o con altri Enti Pubblici morali e privati.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le

condizioni di legge e di quanto previsto dall'art.2361 del cod.civ., la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, come:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa;
- concedere garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- la Cooperativa può ricevere finanziamenti dai soci e si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una apposita sezione, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto della normativa vigente e comunque con tassativo divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per quanto riguarda la lettera B la cooperativa potrà svolgere attività diverse,

agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

- produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse, lavorazione **serigrafica**, confezionamento imballaggio-**termosaldatura** - **cellophanatura** - **blisteratura** -confezionamento in genere;
- attività di sartoria in genere e scuola di taglio e cucito;
- **legatoria**, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;
- pubblicità e pubbliche **affissioni**, **nonché** gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
- produzione e commercio di **gadgets** e articoli da regalo;
- commercializzazione di prodotti **floreali** e articoli da arredo; gestione di serre, orti, vendita prodotti biologici e attività connesse;
- istituire e gestire centri per la vendita di prodotti artigianali prodotti dai soci e non;
- gestione mailing;
- gestione banche dati;
- pubblicazione riviste, libri e periodici;
- gestione **spiagge** - archiviazione dati e videoscrittura;
- trascrizione in braille;
- trascrizione di **audionastri** o bobine magnetiche;
- registrazione convegni, consigli, seminari;
- conduzione di agenzie pubblicitarie;
- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica **web** e servizi internet;
- servizi informatici; - telelavoro;

- elaborazione elementare di dati contabili;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- agenzia viaggio e turismo sociale;
- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, **affissioni**; - consegne e **ritiri** a domicilio;
- servizi di telemarketing, ed indagine di mercato;
- **call center**; gestione circoli sociali e ricreativi;
- gestione di hotel, ristoranti, bar e attività di **catering**;
- gestione **arenili**;
- gestione **spiagge**;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio ed elettronico di prodotti alimentari e non;
- **gestiore** diretta e non di rivendita di tabacchi, edicole, ecc.;
- gestione di parcheggi a pagamento, autoveicoli, motocicli, **caravan**, **camper** ed autorimesse;
- verifiche titoli di viaggio e biglietteria; gestire impianti e strutture turistiche e villaggi, **agriturismi**, **mense**, **bed & breakfast**, case vacanze;
- attività di manutenzione del verde;
- pulizie e **disinfestazioni**; - gestione centri ambiente;
- gestione magazzini; - gestione eventi musicali;
- attività di **falegnameria**, di idraulico di muratore e manutenzione in generale;
- progettazione e installazione impianti elettrici ed idraulici e di riscaldamento;
- commercio equo-solidale; baratto di beni e servizi;

- la lavorazione artigianale del ferro battuto, fabbricazione, produzione, installazione e manutenzione di cancelli, ringhiere e vari manufatti metallici in tutti i tipi di metallo;
- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti, sia per conto proprio che per conto terzi;
- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.

La cooperativa potrà:

- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze, anche istituendo una scuola artigianale degli antichi mestieri e non, effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;
- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o

utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966 sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 5 agosto 1981 n. 416 in tema di imprese editoriali; della legge 10 ottobre 1990 n. 287 in tema di tutela della concorrenza e del mercato; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservata ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

T I T O L O I I I

S O C I

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522,

codice civile.

Articolo 6 - Possono essere soci **cooperatori**, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci **cooperatori** perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento che verrà redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dai soci con metodo assembleare.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Articolo 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato e la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

T I T O L O I V

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 8 - Il diritto di recesso compete:

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, all'introduzione o rimozione della clausola compromissoria nel presente atto costitutivo;
- ai soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci **cooperatori** che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- ai soci **cooperatori** che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale e la relativa dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 9 - L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) negli altri casi stabiliti dalla legge, articoli 2286 e 2288 cc. o dal presente Statuto.

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo e contro la relativa deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di

sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 10 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Articolo 11 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma, codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Articolo 12 - Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di

quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 18 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma del superiore articolo 13;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 14 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente: nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 15 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 16 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia

il suo ammontare;

b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L. 59/92;

c) un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 17;

d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

Articolo 17 - In conformità all'art. 2514 c.c. è fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, così come previsto nel successivo articolo 32.

Articolo 18 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di **ristorni**, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Articolo 19 - Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 20 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato ai soci nonchè agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima

dell'adunanza, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipino all'adunanza tutti i soci e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 21 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e che sia, altresì, consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

L'Organo Amministrativo provvede a redigere apposito verbale dal quale **constino** le condizioni suesposte e l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona e/o socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società.

Articolo 22 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 23 - In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti un terzo dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei voti dei soci.

Articolo 24 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 25 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 26 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri eletti anche fra non soci dall'assemblea.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

L'organo a cui è attribuita l'amministrazione dura in carica per il tempo stabilito al tempo della nomina.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

All'Organo Amministrativo compete, ove stabilito dall'assemblea dei soci, un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.

Articolo 27 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle

deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 28 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 29 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatarî delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 30 - Il controllo contabile è affidato ad un organo di controllo nominato quando diventi obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c. ed è composto dal numero minimo di membri previsto dalle leggi vigenti, eletti, anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio e stabilirà il loro eventuale compenso.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra i soggetti abilitati secondo la normativa vigente.

All'organo di controllo sono demandati tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 30 bis - In alternativa all'organo di controllo, (salvo che nei casi di nomina obbligatoria dello stesso ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, anche non socio.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 31 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 32 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea in prima ed in seconda convocazione, **delibererà**, col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà di tutti i voti dei soci, la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 33 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, salvo quanto previsto dall'art. 2519.

F.to: Amato Carlo;

F.to: Barbara Fonti;

F.to: **Dettori** Concetta;

F.to: Maggio Achille;

F.to: **Crimaldi** Giuseppe Nicolò Salvatore;

F.to: Di Luca Giuseppe;

F.to: **Musu** Antonella;

F.to: **Ferraro** Simone Lorenzo;

F.to: Giuseppe Casella;

F.to: dottor Nunzio Arrigo notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto
cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle
Imprese.